## <u>Verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato: oggetto e</u> modalità di effettuazione

## 1. Oggetto delle verifiche ispettive

- 1.1 Le operazioni di verifica hanno a oggetto:
  - l'accertamento della correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse dai gestori del servizio idrico integrato (SII) all'Autorità, agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr, del comma 6.1 della deliberazione 585/2012/R/idr e del comma 5.1 della deliberazione 643/2013/R/idr, per il calcolo delle tariffe per gli anni 2012 2015 e ai sensi dei commi 7.1 e 7.2 della deliberazione 664/2015/R/idr e del comma 13.1 della deliberazione 918/2017/R/idr per il calcolo delle tariffe per gli anni 2016 2019;
  - la verifica delle tariffe applicate all'utenza dall'1 gennaio 2013 ai sensi del comma 6.6 della deliberazione 585/2012/R/idr e del comma 4.6 della deliberazione 88/2013/R/idr, dall'1 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 643/2013/R/idr, dall'1 gennaio 2016 ai sensi dell'art. 9 della deliberazione 664/2015/R/idr e dall'1 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 15.1 della deliberazione 918/2017/R/idr;
  - la verifica della struttura tariffaria adottata a decorrere dall'1 gennaio 2018 ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 665/2017/R/idr (tenendo conto della nuova struttura dell'articolazione dei corrispettivi che l'Ente d'ambito è chiamato a definire e a trasmettere all'Autorità, entro il 30 giugno 2018, nel rispetto dei criteri recati dal TICSI);
  - l'efficienza del servizio di misura, ivi incluso lo stato delle connesse infrastrutture, ai sensi delle previsioni in merito della deliberazione 643/2013/R/idr e della deliberazione 218/2016/R/idr, con particolare riferimento agli obblighi in materia di raccolta delle misure d'utenza;
- 1.2 Nel corso delle verifiche di cui sopra, il Nucleo Ispettivo può inoltre verificare:
  - il rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall'Autorità con le deliberazioni 585/2012/R/idr, 88/2013/R/idr, 643/2013/R/idr, 664/2015/R/idr e 918/2017/R/idr:
  - il rispetto dell'art. 9.1 della deliberazione 585/2012/R/idr, ai sensi del d.m. 30 settembre 2009;
  - le disposizioni in materia di componente perequativa UI1 ai sensi della deliberazione 6/2013/R/idr, di componente perequativa UI2 ai sensi dell'art.
    33 del MTI 2 (come aggiornato e integrato dalla deliberazione 918/2017/R/idr) e di componente perequativa UI3 di cui all'art. 9 del TIBSI;

- i contenuti minimi di informazione e trasparenza da riportare nel documento di fatturazione ai sensi della deliberazione 586/2012/R/idr;
- il rispetto dei presupposti per il riconoscimento ai fini del computo tariffario per il secondo periodo regolatorio di oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale introdotti con deliberazione 655/2015/R/idr e all'adeguamento agli standard di qualità tecnica introdotti con la deliberazione 918/2017/R/idr;
- la quantificazione dei costi operativi per la copertura degli oneri conseguenti al c.d. "bonus idrico integrativo" ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 897/2017/R/idr;
- le modalità di calcolo e addebito dei depositi cauzionali, ai sensi della deliberazione 86/0213/R/idr;
- lo stato di consegna degli impianti e l'avvio della gestione del servizio da parte del gestore unico dell'ambito, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia);
- lo stato di attuazione del programma degli interventi e l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, anche tramite sopralluoghi e accertamenti in sito presso impianti e cantieri;
- 1.3 Le ispezioni effettuate presso gli Enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti competenti prevedono la visione e acquisizione di elementi documentali e informativi, relativi a procedimenti di formazione di atti e provvedimenti concernenti la validazione delle informazioni fornite dai gestori, l'eventuale modifica e rettifica delle stesse secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (e, più in generale, funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua), nonché la predisposizione e l'approvazione delle proposte tariffarie e della struttura dei corrispettivi di pertinenza secondo le modalità definite dall'Autorità.

## 2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

- 2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo:
  - di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
  - della visione e acquisizione di elementi documentali e informativi relativi a:
    - o la correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse all'Autorità e il rispetto delle procedure e dei criteri tariffari stabiliti dall'Autorità con le deliberazioni 585/2012/R/idr e s.m.i., 88/2013/R/idr e s.m.i., 643/2013/R/idr, 664/2015/R/idr, 665/2017/R/idr e 918/2017/R/idr;
    - o l'efficienza del servizio di misura e lo stato delle connesse infrastrutture; per quanto attiene alla misura d'utenza, ai sensi della deliberazione 218/2016/R/idr, con riferimento alle disposizioni del TIMSII che trovano applicazione dall'1 luglio 2016;

- o i presupposti alla base delle eventuali istanze presentate ai fini del computo tariffario per il secondo periodo regolatorio per il riconoscimento di oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/idr e agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/idr nonché per la quantificazione dei costi a copertura del c.d. "bonus idrico integrativo" ai sensi della deliberazione 897/2017/R/idr;
- di sopralluoghi, con eventuali rilievi fisici e/o fotografici, presso le opere già entrate in esercizio o ancora in corso di realizzazione, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
- 2.2 Nel corso delle verifiche ispettive presso gestori del SII, in controlli e le richieste di informazioni possono essere estesi agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti, tenuto conto del ruolo agli stessi attribuito nel procedimento di determinazione tariffaria;
- 2.3 Nel corso delle verifiche ispettive presso Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti, i controlli possono essere estesi ai gestori del SII, quali soggetti responsabili dei dati e della documentazione trasmessi per il fine della definizione degli schemi regolatori;
- 2.4 Nel corso delle verifiche ispettive, a titolo di esempio, verrà effettuata l'acquisizione e/o il controllo di:
  - a) bilanci aziendali e documentazione di supporto alla predisposizione dei medesimi;
  - b) documenti di fatturazione (bollette) relativi all'erogazione del servizio idrico integrato;
  - c) database a servizio degli applicativi aziendali;
  - d) contratti di fornitura dell'energia elettrica e di altri beni e servizi e documentazione connessa;
  - e) documentazione relativa ai rapporti tra il gestore e l'Ente di governo dell'ambito o soggetto competente per ciascun territorio;
  - deliberazioni dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente (delibere di giunta, CdA, Assemblea, Conferenza, Consiglio etc., ovvero determinazioni dirigenziali) in materia di servizio idrico integrato e tariffa del servizio idrico integrato, oltre agli atti istruttori per la formazione dei provvedimenti finali;
  - g) documenti tecnici e/o amministrativi relativi alla realizzazione delle opere i cui costi sono stati rappresentati ai fini tariffari, anche con riferimento a quelle oggetto di sopralluogo, dimensionamenti, progetti, stati di avanzamento dei lavori, fatture, scritture contabili etc..

Il soggetto sottoposto a verifica ispettiva dovrà, inoltre, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi,

## Allegato A

comprese le fatture emesse e ricevute, oltre alla documentazione extra-contabile (lettere commerciali, fax, e-mail, contratti, etc.) ritenuta utile.